

Repertorio numero 41712/12982 =====

===== VERBALE =====

di adunanza del Consiglio di Amministrazione della
"BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Coopera-
tiva", con sede in Modena, iscritta al Registro Impre-
se di Modena con il codice fiscale n.01153230360. =====

===== Repubblica Italiana =====

L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di
aprile =====

===== 23-4-2013 =====

Alle ore 15. =====

In Modena, Via San Carlo n.8/20. =====


Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto
nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede

in Modena, è presente il sig.: =====

- CASELLI rag. ETTORE, nato a Maranello (MO) il ven-
totto ottobre millenovecentoquarantadue (28.10.1942),
domiciliato per la carica a Modena, Via San Carlo
n.8/20, presso la sede sociale; =====

il quale interviene al presente atto non in proprio,
ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
della società: =====

- "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Coope-
rativa", con sede a Modena, via San Carlo n.8/20, ca-



pitale sociale al 1.1.2013 Euro 998.165.175 (novecentonovantottomilionicentosessantacinquemilacentosettantacinque), iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena con il codice fiscale n.01153230360, e con il n.222528 R.E.A., iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, e quindi nell'interesse della società stessa. =====

Comparsante, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo il quale, mi dichiara che è stata qui convocata, in questo luogo, in questo giorno e per questa ora, l'adunanza dei componenti il Consiglio di Amministrazione della "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", con sede in Modena, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO : =====

Parte ordinaria: =====

... omissis ... =====

Parte straordinaria: =====

1) - Proposta di approvazione della fusione delle società controllate "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - S.p.A.", con sede a L'Aquila, "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con

sede a Lanciano (CH) e "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT), nella società "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Cooperativa", con sede a Modena, mediante incorporazione delle prime tre nell'ultima citata, ai sensi degli artt.2502 e 2505 bis C.C.; deliberazioni inerenti e conseguenti alla fusione; =====

2) - Proposta di aumento del capitale sociale della incorporante al servizio della fusione, con conseguente modifica dell'art.6 del vigente Statuto sociale; ===

3) - Delega di poteri al Presidente, ai Vice Presidenti e all'Amministratore delegato per l'esecuzione e l'iscrizione delle deliberazioni adottate, ivi compresi gli adempimenti di cui agli artt.2437 quater C.C. e 2505 bis, comma I°, C.C. =====

Il componente mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale, all'adunanza del Consiglio di Amministrazione della società stessa, per la parte straordinaria. =====

Al che aderendo io Notaio, sulla base delle dichiarazioni di esso Presidente, dò atto di quanto segue: ==

Assume la presidenza dell'adunanza, a norma di statuto e per concorde designazione dei presenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Caselli rag. Ettore, il quale constata e dichiara: =====

- che la presente adunanza è stata regolarmente convocata mediante avviso scritto spedito a tutti i Consiglieri e ai componenti il Collegio Sindacale in termine utile, a norma di legge e ai sensi dell'art.37 dello statuto sociale; =====

- che oltre ad esso sig. Caselli rag. Ettore, Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti all'adunanza gli altri Amministratori della Banca sigg.: =====

- Arru Avv. Antonio Angelo, nato a Cagliari il primo agosto millenovecentoquarantanove (1.8.1949), domiciliato a Quartu Sant'Elena, Via Sussalari n.2; =====

- Boldrini Giosuè, nato a Verucchio (RN) il 31 luglio 1944, domiciliato a Rimini, Via Castellaccio n.28/D; ==

- Cicognani dott. ing. Giulio, nato a Imola (BO) il 22 novembre 1947, domiciliato a Casalfiumanese (BO), via Ulivi n.4/A; =====

- Ferrari Cav. Lav. ing. Piero, nato a Castelvetro di Modena il 22 maggio 1945, domiciliato a Modena, Largo Garibaldi n.11, Vice Presidente; =====

- Ferrari ing. Pietro, nato a Modena il 10 ottobre 1955, domiciliato a Modena, Via Giovanni Muzzioli n.10;

- Gualandri prof. Elisabetta, nata a Modena il dodici giugno millenovecentocinquantacinque (12.6.1955), ivi domiciliata, Via delle Costellazioni n.46; =====

- Lusignani prof. Giuseppe, nato Castell'Arquato (PC) il 5 marzo 1958, domiciliato a Bologna, via Giuseppe Petroni n.36; =====
- Marri dott. Alberto, nato a Modena il 13 agosto 1954, domiciliato a Carpi (MO), Via C. Marx n.164, Vice Presidente; =====
- Maffei Adv. Valeriana Maria, nata ad Argenta (FE) il quattro novembre millenovecentocinquanta (4.11.1950), domiciliata a Ravenna, Via Mincio n.11; ==
- Mengano Cav. Lav. Giuseppina in Amarelli, nata a Napoli il due febbraio millenovecentoquarantacinque (2.2.1945), ivi domiciliata, Via C. Console n.3; =====
- Odorici dott. Luigi, nato a Guiglia il tredici maggio millenovecentoquarantasette (13.5.1947), domiciliato a Modena, Strada Vignolese n.678/5, Amministratore Delegato; =====
- Petitto Adv. Daniela, nata a Venticano (AV) il nove marzo millenovecentosessantanove (9.3.1969), domiciliata ad Avellino, Parco Abate n.20; =====
- Rossi rag. Deanna, nata a Modena il 1° maggio 1941, ivi domiciliata, via Carlo Sigonio n.5; =====
- Spallanzani dott. Erminio, nato a Reggio Emilia il 20 settembre 1946, ivi domiciliato, Via Toschi n.6/00;
- Tantazzi prof. Angelo, nato a Carrara (MS) l'8 giugno 1939, domiciliato a Bologna, Strada Maggiore n.25;



- Zucchelli dott. Mario, nato a Castelfranco Emilia il 23 gennaio 1946, domiciliato a Modena, Via Paul Harris n.12/6; =====

- che sono assenti giustificati i Consiglieri sigg. Luongo dott.Manfredi e Montanari dott.Fioravante; =====

- che sono inoltre presenti i componenti il Collegio Sindacale, sigg.: =====

- Conti dott. Romano, nato a Bologna il 27 agosto 1948, ivi domiciliato, Via Castiglione n.21, Presidente; =====

- Cacchioli dott. Guglielmo, nato a Parma il 1 giugno 1967, ivi domiciliato, Borgo XX Marzo n.15, Sindaco effettivo; =====

- Corradini dott. Fabrizio, nato a Modena il 23 luglio 1961, ivi domiciliato, Via Lodovico Gavioli n.4, Sindaco effettivo; =====

- Ferrari dott. Pier Paolo, nato a Modena il 9 settembre 1959, ivi domiciliato, Stradello Piradello n.10/4, Sindaco effettivo; =====

- che è assente giustificato il sindaco sig. Baldi dott.Carlo; =====

- che sono altresì presenti, in quanto invitati dal Presidente a partecipare alla riunione, i sigg.: =====

- Togni rag. Fabrizio, nato a Castellarano (RE) il 26 febbraio 1957, ivi domiciliato, Via Enrico IV° n.7,

Direttore Generale; =====

- Garavini dott. Eugenio, nato a Modena il ventitrè novembre millenovecentocinquantotto (23.11.1958), domiciliato a Savignano sul Panaro, Viale Gramsci n.19,

Vice Direttore Generale; =====

- Vandelli dott. Alessandro, nato a Modena il ventitrè febbraio millenovecentocinquantanove (23.2.1959), ivi domiciliato, Via Ugo da Carpi n.57, Vice Direttore Generale; =====

- Venturini dott. Gian Enrico, nato a Forlimpopoli il sette novembre millenovecentocinquantesette (7.11.1957), ivi residente, Via Massi n.52, Direttore centrale e Segretario Generale della Banca; =====

- che tutti gli amministratori presenti si trovano nelle condizioni richieste dalla legge per poter intervenire alla presente adunanza e risultano tuttora regolarmente in carica; =====

- che nessuno degli intervenuti o degli amministratori assenti si è opposto alla discussione per insufficiente conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno. ==

Il Presidente dichiara pertanto la presente adunanza regolarmente costituita ed atta a validamente deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, a norma di legge e di statuto. =====

Passando quindi alla trattazione degli argomenti al-

l'ordine del giorno, il Presidente ricorda all'adunanza che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 11.1.2013, ha deliberato un progetto di fusione per incorporazione delle seguenti società controllate:

- "Carispaq - Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila - S.p.A.", con sede a L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele II°n.48, capitale sociale Euro 80.001.000 (ottantamilionimille), iscritta presso il Registro Imprese de L'Aquila con il codice fiscale n.00098090665,

in seguito per brevità anche denominata "CARISPAQ"; ===

- "Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH), Viale Cappuccini n.76, capitale sociale Euro 57.378.390 (cinquantasettemilionitrecentosettantottomilatrecentonovanta), iscritta presso il Registro Imprese di Chieti con il codice fiscale n.00391250693, in seguito per brevità anche denominata "BPLS"; =====

- "Banca Popolare di Aprilia - S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT), Piazza Roma n.11, capitale sociale Euro 15.010.740 (quindicimilionidiecimilasettecentoquaranta), iscritta presso il Registro Imprese di Latina con il codice fiscale n.00089400592, in seguito per brevità anche denominata "BPA"; =====

in "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", in seguito per brevità anche denominata

"BPER" o "incorporante", e che analoga delibera è stata adottata dai Consigli di Amministrazione delle suddette società incorporande rispettivamente in data 10.1.2013, in data 9.1.2013, e in data 9.1.2013. =====

Il Presidente osserva che la proposta fusione rientra negli interventi straordinari previsti dal Piano Industriale di Gruppo 2012-2014 volti alla razionalizzazione e semplificazione della struttura organizzativa, e della articolazione societaria del gruppo BPER, con l'obiettivo di rendere più agevoli le attività di governo e di coordinamento societario, nonché di conseguire una rilevante riduzione dei costi, un miglioramento dell'efficienza operativa e una valorizzazione delle risorse delle società incorporate. =====

Il Presidente fa presente quindi all'adunanza che detto progetto di fusione è stato redatto in forma semplificata, ai sensi dell'art.2505 bis C.C., quale modificato dal D.Leg.vo in data 22.6.2012 n.123, emanato in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2009/109/CE, in quanto la società incorporante "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società cooperativa", con sede a Modena, detiene partecipazioni nel capitale sociale delle società incorporande superiori al 90%, ed inoltre in considerazione del fatto che viene concesso ai soci di minoranza delle società incorporande



il diritto di far acquistare le loro azioni dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. =====

Egli precisa quindi che in relazione alla proposta fusione non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 2501 quater, 2501 quinquies, 2501 sexies del Codice Civile, che disciplinano rispettivamente la situazione patrimoniale, la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti, mentre troverà applicazione l'art.2501 septies C.C. limitatamente alla sola documentazione richiesta nell'ambito del procedimento semplificato. =====

Il Presidente informa i presenti che la proposta fusione è stata previamente autorizzata dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art.57 D.Leg.vo n.385/1993, nonché in relazione alle conseguenti modifiche statutarie, ai sensi dell'art.56 D.Leg.vo n.385/1993, come risulta da lettera in data 5.3.2013 prot.n.0225672/2013 indirizzata alla "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società cooperativa", quale Capogruppo. =====

Il Presidente comunica all'adunanza che il progetto di fusione delle società suddette è stato iscritto per la incorporante presso il Registro Imprese di Modena in data 8.3.2013 e per le società incorporande

presso il Registro Imprese di L'Aquila in data
7.3.2013, presso il Registro Imprese di Chieti in data
7.3.2013, e presso il Registro Imprese di Latina in
data 11.3.2013, e quindi la presente adunanza si
svolge nel rispetto del termine di trenta giorni pre-
visto dall'art.2501 ter C.C. =====

Il Presidente dichiara inoltre e dà atto che presso
la sede sociale della società incorporante è rimasto
depositato in copia, a far tempo dal 11.3.2013, e
quindi durante i trenta giorni che hanno preceduto la
presente adunanza, ai sensi dell'art.2501 septies
C.C., il progetto di fusione e, limitatamente a quanto
richiesto nell'ambito del procedimento semplificato,
la documentazione prevista dall'art.2501 septies, I°
comma, C.C., come richiesto ai sensi dell'art.2505
bis, II° comma, C.C., precisandosi in particolare che
le situazioni patrimoniali delle quattro società par-
tecipanti alla fusione, riferite alla data del
30.9.2012, sebbene non necessarie in quanto ai sensi
dell'art.2505 bis, I° comma, C.C. in caso di fusione
semplificata non si applicano le disposizioni del-
l'art.2501 quater C.C., sono state purtuttavia assunte
quali basi di calcolo per la determinazione dei rap-
porti di cambio. =====

Il Presidente comunica inoltre ai presenti che in a-

dempimento a quanto prescritto dal Regolamento adottato con delibera CONSOB n.11971/1999 e successive modificazioni, la documentazione prevista dall'art.2501 septies, I° comma, C.C. è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità ivi indicate dandone avviso mediante pubblicazione sul sito "Internet" della banca e con le altre modalità stabilite dalla normativa regolamentare vigente. =====

Il Presidente dichiara altresì che: =====

- non sono state validamente presentate richieste di soci ai sensi e per gli effetti dell'art.2505, comma III°, C.C., richiamato dall'art.2505 bis, III° comma, C.C.; =====

- in relazione a quanto sin qui specificato risultano rispettati i termini e gli adempimenti del procedimento di fusione; =====

- per quanto occorrer possa, non sono intervenuti fatti salienti, o sostanziali variazioni, nè sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo fra la data di deposito del progetto di fusione presso la sede della società e la data odierna, ai sensi dell'art.2501 quinquies, III° comma, C.C., quale introdotto dal D.Leg.vo in data 22.6.2012 n.123. =====

Il Presidente comunica altresì ai presenti che a nor-

ma dell'art.2503 bis, comma II°, C.C., è stata data
facoltà ai portatori delle obbligazioni convertibili
emesse dalla incorporante di esercitare il diritto di
conversione loro spettante a norma di legge, e analoga
facoltà è stata data anche ai portatori di obbligazio-
ni convertibili emesse dalla incorporanda "BANCA POPO-
LARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.". =====

A tale proposito il Presidente comunica ai presenti
che né BPER né BPLS hanno ricevuto alcuna richiesta di
conversione anticipata da parte dei portatori delle
obbligazioni dei rispettivi prestiti obbligazionari
convertibili nei termini di legge. =====

Il Presidente sig. Caselli rag. Ettore illustra
quindi ai presenti le modalità di esecuzione della
proposta fusione, precisa che essa avverrà per incor-
porazione, con effetti giuridici e civilistici dalla
data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione
nel Registro delle Imprese, ovvero da una data succes-
siva che sarà stabilita nell'atto di fusione, ai sensi
dell'art.2504 bis, II° comma, C.C., ma con effetti ai
fini fiscali e ai fini dell'imputazione delle opera-
zioni delle società incorporande al bilancio della in-
corporante a decorrere dal primo gennaio dell'anno in
cui si produrranno gli effetti giuridici della fusio-
ne, così come consentito dall'art.2504 bis C.C.. =====



Il Presidente riferisce che i rapporti di cambio fra le azioni emittende dalla incorporante e le azioni delle società incorporande, sono stati determinati dai rispettivi Consigli di Amministrazione, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 30.9.2012, avvalendosi della consulenza di advisor finanziari indipendenti, anche ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni dei soci precduti, ai sensi dell'art.2437 ter C.C., e del corrispettivo da riconoscere ai soci delle società incorporande che eventualmente esercitassero il diritto di vendita, ai sensi dell'art.2505 bis, 1° comma, C.C. ===

Il Presidente precisa inoltre che la fusione avverrà previo annullamento di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale delle società incorporande, mediante aumento di capitale della società incorporante, con assegnazione ai soci delle incorporande in sede di fusione, (incorporante esclusa), di nuove azioni ordinarie della incorporante in proporzione alle rispettive partecipazioni, e più precisamente secondo i seguenti rapporti di concambio: =====

- n.1,01 (uno virgola zero uno) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione ordinaria da nominali Euro 5 (cinque) della società incorporanda "CARISPAQ - CASSA

DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - S.p.A."; ===

- n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione ordinaria da nominali Euro 3 (tre) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A."; =====

- n.8,76 (otto virgola settantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione ordinaria da nominali Euro 9 (nove) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A."; =====

precisandosi che le partecipazioni azionarie nel capitale delle incorporande possedute dalla incorporante verranno annullate senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile. =====

Il Presidente fa presente inoltre che l'operazione di fusione comporta gli aumenti del capitale sociale della incorporante al servizio della fusione, con determinazione degli ammontari massimi di tali aumenti conseguenti alla fusione per incorporazione in funzione dei sopra determinati rapporti di concambio con le azioni delle società incorporande, precisandosi in particolare che la proposta fusione comporta l'ulteriore e contestuale aumento di capitale sociale della incorporante a servizio della eventuale conversione

ordinaria a scadenza del prestito obbligazionario convertibile subordinato "Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 4,50% 2008-2013", costituito da n.1.908.571 (unmilionenovecentoottomilacinquecentosettantuno) obbligazioni del valore nominale di Euro 14 (quattordici) ciascuna, per complessivi Euro 26.719.994 (ventiseimilionesettecentodiciannovemilanovecentonovantaquattro), codice ISIN IT0004405327, (di seguito per brevità anche denominato "POC BPLS"), che vedrà modificate le disposizioni contenute nell'originario regolamento del prestito, stante l'annullamento delle azioni della società emittente il prestito, in modo da assicurare agli obbligazionisti diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, e più precisamente il rapporto di conversione sarà riformulato sostituendo alle originarie azioni di compendio BPLS nuove azioni BPER, sulla base del rapporto di cambio pari a n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) obbligazione convertibile da nominali Euro 14 (quattordici) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", il tutto con conseguente modifica dell'art.6 del vigente Statuto sociale. =====

Il Presidente propone pertanto di aumentare il capi-

tale sociale della incorporante al servizio della fusione con emissione di nuove azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna, riservate agli azionisti delle società incorporande in sede di fusione, secondo i sopra indicati rapporti di concambio, in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie, detratte solamente le azioni già possedute dalla incorporante che verranno annullate senza sostituzione e senza concambio per imputazione contabile, nonchè riservate ai portatori di obbligazioni convertibili del "POC BPLS" che eserciteranno il diritto di conversione ordinaria, in sostituzione delle originarie azioni di compendio, e più precisamente di aumentare il capitale sociale nelle seguenti misure: =====

- fino ad un importo massimo di Euro 2.536.068 (duemilionicinquecentotrentaseimilasessantotto), con emissione di massimo n.845.356 (ottocentoquarantacinquemilatrecentocinquantasei) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti di CARISPAQ diversi dall'incorporante; =====

- fino ad un importo massimo di Euro 19.190.679 (diannovemilionicentonovantamilaseicentosettantanove), con emissione di massimo n.6.396.893 (seimilionitrecentonovantaseimilaottocentonovantatré) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti



di BPLS diversi dall'incorporante, precisandosi che tale importo teneva conto dell'eventuale esercizio della facoltà di conversione anticipata spettante ai portatori delle obbligazioni convertibili del "POC BPLS", ai sensi dell'art.2503 bis, II° comma, C.C., facoltà che peraltro nessuno degli obbligazionisti del prestito ha esercitato in termine utile; =====
- fino ad un importo massimo di Euro 2.105.238 (duemilionicentocinquemiladuecentotrentotto), con emissione di massimo n.701.746 (settecentounomilasettecentoquarantasei) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti di BPA diversi dall'incorporante; =====
- fino ad un importo massimo di Euro 10.077.255 (diecimilionesettantasettemiladuecentocinquantacinque), con emissione di massimo n.3.359.085 (tremilionitrecentocinquantanovemilaottantacinque) azioni ordinarie, da assegnare agli obbligazionisti del "POC BPLS" in sede di conversione ordinaria a scadenza delle obbligazioni, con godimento secondo le modalità previste nel Regolamento del prestito, in sostituzione delle originarie azioni di compendio; =====
il tutto in conformità alle disposizioni contenute nel progetto di fusione e con conseguente modifica dell'art.6 del vigente Statuto sociale, con inserimento

dopo l'ultimo capoverso di un nuovo comma, il cui testo è riportato nello Statuto allegato al progetto di fusione e quindi allegato anche al presente verbale, precisandosi che, ad avvenuta conclusione del procedimento di fusione, la società incorporante provvederà alla necessaria redazione di un nuovo Regolamento del "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. 4,50% 2008-2013", riformulato nel rapporto di conversione, sostituendo alle originarie azioni di compendio BPLS nuove azioni BPER, sulla base del nuovo rapporto di cambio di n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni BPER per ogni n.1 (una) obbligazione convertibile del "POC BPLS" posseduta, in modo da assicurare ai portatori del prestito, a fusione avvenuta, diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione. =====

Il Presidente precisa inoltre che l'entità esatta dei proposti aumenti del capitale sociale di BPER al servizio del concambio potrà essere compiutamente definita solo in un momento successivo e più precisamente: =====

a) - a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti delle società incorporande, diversi da BPER, in quanto la fusione per incorporazione in una società cooperativa (BPER) deter-

mina la trasformazione eterogenea delle società per azioni incorporande e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione, cosicchè spetta agli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti rispetto alla relativa delibera di fusione, il diritto di recesso, per tutte o parte le azioni possedute, ai sensi dell'art.2437, comma I°, C.C.; =====

b) - a seguito dell'eventuale esercizio del diritto riconosciuto agli azionisti delle società incorporande, diversi da BPER, di vendere le loro azioni all'incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, in caso di fusione semplificata, ai sensi dell'art.2505 bis, comma I°, C.C.. =====

Il Presidente precisa inoltre che le azioni delle società incorporande che dovessero essere acquisite da BPER a seguito del procedimento di recesso di soci delle medesime, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione, ai sensi dell'art.2437 e ss. C.C., e a seguito del diritto di vendita di cui all'art.2505 bis, comma I°, C.C., verranno tutte annullate senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile. =====

Circa poi le modalità di assegnazione delle azioni dell'incorporante a favore degli azionisti delle so-

cietà incorporande, il Presidente ricorda che con la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di fusione in data 11.1.2013, la "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", tenuto conto di quanto previsto dall'art.2529 C.C. in tema di società cooperative, ha autorizzato, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il ricollocamento della azioni proprie detenute in portafoglio a favore degli azionisti delle società incorporande, vincolandole in primo luogo al soddisfacimento di coloro che eventualmente esercitassero il diritto di opzione e prelazione nell'ambito del procedimento di liquidazione delle azioni dei soci receduti ex art.2437 quater C.C., e inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni, utilizzandole anche nelle operazioni di concambio mediante assegnazione agli azionisti delle società incorporande. =====



Il Presidente precisa altresì che qualora in applicazione dei rapporti di cambio spettasse agli azionisti delle società incorporande il diritto di ricevere un numero non intero di azioni BPER, l'incorporante procederà alla consegna di azioni BPER fino a concorrenza del numero intero inferiore ad essi spettante e riconoscerà quindi ai medesimi azionisti, anche per il tramite degli Intermediari Depositari, il controvalore

dei diritti frazionari loro spettanti sulla base del prezzo ufficiale delle azioni BPER alla data di consegna, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. =====

Il Presidente ricorda inoltre che gli azionisti legittimati all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art.2437, comma I°, C.C., potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita alla rispettiva incorporanda entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria della incorporanda medesima di approvazione della fusione. =====

L'efficacia dell'eventuale recesso esercitato dagli azionisti delle società incorporande aventi diritto, nonchè il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sono subordinati all'efficacia delle rispettive fusioni e pertanto il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici delle rispettive fusioni, e in ogni caso entro i termini di cui all'art.2437 quater C.C. =====

A tal fine il Presidente segnala che il valore di liquidazione delle azioni CARISPAQ, BPLS e BPA è stato determinato, ai sensi dell'art.2437 ter, comma II°,

C.C., dai rispettivi Consigli di Amministrazione, sentito il parere dei Collegi sindacali e della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A.", con sede in Milano, Via Monte Rosa n.91, in Euro 8,90 (otto virgola novanta) per ogni azione CARISPAQ, in Euro 13,20 (tredici virgola venti) per ogni azione BPLS e in Euro 58,60 (cinquantotto virgola sessanta) per ogni azione BPA. =====

Il Presidente dichiara inoltre che qualora uno o più azionisti aventi diritto di recesso esercitassero tale diritto, il procedimento di liquidazione si svolgerà ai sensi dell'art.2437 quater C.C., con il deposito e la pubblicazione dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni dei soci receduti presso i competenti Registri delle Imprese, e nel frattempo le azioni delle società incorporande per le quali venisse esercitato il recesso saranno inalienabili sino all'esito del procedimento di liquidazione. =====

In considerazione di quanto sopra, il Presidente dà atto che con la suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11.1.2013, BPER ha dichiarato la propria volontà di esercitare il diritto di opzione, nonché di prelazione, su tutte le azioni che rimanesero eventualmente inopstate all'esito della suddetta offerta in opzione e prelazione, e inoltre, ove sia

consentito dalle disposizioni vigenti e qualora la incorporante avesse in portafoglio un numero di azioni proprie sufficienti, la medesima potrebbe procedere ad acquistare tutte le azioni oggetto di recesso e, unitamente alle incorporande, potrebbe dare efficacia alla fusione anche prima che il procedimento di liquidazione possa essere completato, ai sensi dell'art.2437 quater C.C. =====

A tal fine, come sopra precisato, BPER ha dichiarato la propria volontà di vincolare le azioni proprie detenute in portafoglio al soddisfacimento di coloro che eventualmente esercitassero il diritto di opzione e prelazione prima o anche dopo la data di efficacia dell'atto di fusione, garantendo comunque a coloro che avessero esercitato tale diritto nell'ambito del procedimento di liquidazione di cui all'art.2437 quater C.C., di ricevere in concambio azioni BPER sulla base dei rapporti di cambio relativi a ciascuna delle società interessate alla fusione. =====

Egli precisa altresì che i diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni di cui sopra non saranno negoziabili in alcun mercato, anche non regolamentato.

Il Presidente dichiara inoltre che agli azionisti di CARISPAQ, BPLS e BPA, diversi da BPER, viene riconosciuto, ai sensi dell'art.2505 bis, comma II°, C.C.,

il diritto di vendere alla incorporante, in tutto o in parte, le loro azioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, corrispettivo che, come sopra già precisato, è stato determinato in Euro 8,90 (otto virgola novanta) per ogni azione CARISPAQ, in Euro 13,20 (tredici virgola venti) per ogni azione BPLS e in Euro 58,60 (cinquantotto virgola sessanta) per ogni azione BPA. =====

Tale diritto potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà essere spedita alla rispettiva incorporanda entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della fusione. =====

Il Presidente precisa inoltre che la validità dell'esercizio, da parte dei soci delle società incorporande, del diritto di vendere alla incorporante, in tutto o in parte, le loro azioni, nonché il pagamento del relativo prezzo, sono subordinati alla conclusione del procedimento di fusione, cosicchè tale prezzo sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di vendita e comunque entro la data di efficacia civilistica della fusione. =====

Dell'avvenuta iscrizione delle delibere assembleari

di CARISPAQ, BPLS e BPA presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso riportante anche le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art.2437 bis e ss. C.C., e per l'esercizio del diritto di vendita ai sensi dell'art.2505 bis C.C.

Quindi il Consiglio di Amministrazione dispensa il Presidente dalla lettura del progetto di fusione, nonché degli altri documenti del procedimento, già ben noti a tutti gli intervenuti. =====

Il Presidente dà atto che nella proposta operazione di fusione non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.2501 bis C.C. in materia di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, non ricorrendone qui i presupposti e dichiara inoltre che l'operazione di fusione proposta, avendo per oggetto l'aggregazione di più società appartenenti al medesimo Gruppo bancario, non configura fattispecie di concentrazione soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della Legge n.287/1990 ed inoltre il Presidente dà atto che sono state esperite le consultazioni con le rappresentanze sindacali e le associazioni di categoria, ai sensi dell'art.47 della Legge n.428/1990. ===

Il Presidente mi consegna quindi, perchè siano alle-

gati al presente verbale, i seguenti documenti: =====

- lettera di autorizzazione alla fusione e alle conseguenti modifiche statutarie, rilasciata dalla Banca d'Italia, che in copia conforme si allega sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura; =====

- copia del progetto di fusione, con unito lo Statuto sociale della società incorporante contenente le modifiche al testo dell'art.6 in funzione della proposta fusione, progetto di fusione, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", dispensatamene la lettura. =====

Il Presidente dichiara espressamente che la documentazione esibitami è conforme a quanto depositato ai sensi di legge. =====

Il Presidente del Collegio Sindacale sig. Conti dott. Romano, a nome dell'intero Collegio, dichiara che nulla osta alle deliberazioni in oggetto, ed esprime il suo motivato parere favorevole alle deliberazioni proposte. =====

Dopo di che, nessuno chiedendo la parola, il Presidente sottopone quindi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la seguente deliberazione: =====

"Il Consiglio di Amministrazione della Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa: =====

- udite le proposte del Presidente; =====

- dato atto e confermato che sono stati effettuati i depositi e gli adempimenti informativi e pubblicitari stabiliti per il procedimento semplificato di fusione, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti; =====

- preso atto del parere favorevole del Collegio sindacale; =====

===== delibera: =====

1) - di approvare, a norma dell'art.2505 bis, II° comma, C.C., ai sensi dell'art.40 del vigente Statuto sociale, alle condizioni e con le modalità stabilite nel progetto di fusione depositato, iscritto e pubblicato a norma di legge, progetto allegato al presente atto sotto la lettera "B", la fusione per incorporazione delle società controllate "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - S.p.A.", con sede a L'Aquila, capitale sociale Euro 80.001.000 (ottantamilionimille), iscritta presso il Registro Imprese di L'Aquila con il codice fiscale n.00098090665, "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH), capitale sociale Euro 57.378.390 (cinquantasettemilionitrecentosettantottomilatrecentonovanta), iscritta presso il Registro Imprese di Chieti con il codice fiscale n.00391250693, e "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT), capi-

tale sociale Euro 15.010.740 (quindicimilionidiecimi-
lasettecentoquaranta), iscritta presso il Registro Im-
prese di Latina con il codice fiscale n.00089400592,
nella società "Banca popolare dell'Emilia Romagna -
Società Cooperativa", con sede a Modena, iscritta
presso il Registro Imprese di Modena con il codice fi-
scale n.01153230360, mediante incorporazione delle tre
società controllate sopracitate nella capogruppo "Ban-
ca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperati-
va", con sede a Modena, sulla base delle rispettive
situazioni patrimoniali alla data del 30.9.2012; =====



2) - di darsi atto che la fusione avverrà previo an-
nullamento di tutte le azioni costituenti l'intero ca-
pitale sociale delle società incorporande, mediante
aumento di capitale della società incorporante, con
assegnazione di nuove azioni ordinarie della incorpo-
rante in due momenti distinti, e precisamente: =====

i) - in sede di fusione per i soci delle incorporande,
diversi dall'incorporante, in proporzione alle rispet-
tive partecipazioni; =====

ii) - alla scadenza ordinaria del godimento delle ob-
bligazioni per i portatori di obbligazioni convertibili
del "POC BPLS", incorporante esclusa, che eventual-
mente esercitassero il diritto di conversione ordina-
ria a scadenza delle loro obbligazioni, in proporzione

alle obbligazioni convertibili portate in conversione;

e più precisamente secondo i seguenti rapporti di cambio: =====

- di n.1,01 (uno virgola zero uno) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione da nominali Euro 5 (cinque) della società incorporanda "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - S.p.A."; =====

- di n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione da nominali Euro 3 (tre) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A."; =====

- di n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) obbligazione convertibile da nominali Euro 14 (quattordici) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A."; =====

- di n.8,76 (otto virgola settantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione da nominali Euro 9 (nove) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.p.A.", =====

precisandosi che le azioni delle incorporande possedute dalla incorporante, o comunque ad essa pervenute

anche a seguito del recesso di soci delle medesime per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione di cui agli artt.2437 e ss. C.C., e a seguito dell'esercizio del diritto di vendita di cui all'art.2505 bis, comma I°, C.C., verranno annullate senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile; =====

3) - di aumentare il capitale sociale della società incorporante in funzione e al servizio della fusione, con emissione di nuove azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna, riservate agli azionisti delle società incorporande in sede di fusione, secondo i sopra fissati rapporti di concambio, in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie, detratte solamente le azioni possedute dalla incorporante all'atto della fusione, che verranno annullate senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile, nonchè con emissione di nuove azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna, riservate ai portatori di obbligazioni convertibili del "POC BPLS", esclusa la incorporante, che eserciteranno il diritto di conversione ordinaria a scadenza in sostituzione delle originarie azioni di compendio, e più precisamente di aumentare il capitale sociale nelle seguenti misure: ====
- fino ad un importo massimo di Euro 2.536.068 (duemi-

lionicinquecentotrentaseimilasessantotto), con emissione di massimo n.845.356 (ottocentoquarantacinquemilatrecentocinquantasei) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti di CARISPAQ diversi dall'incorporante; =====

- fino ad un importo massimo di Euro 19.190.679 (diannovemilionicentonovantamilaseicentosettantanove),

con emissione di massimo n.6.396.893 (seimilionitrecentonovantaseimilaottocentonovantatré) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti

di BPLS diversi dall'incorporante, precisandosi in particolare che detta tranche di aumento del capitale verrà concretamente sottoscritta solo in parte, tenuto presente che nessuno degli obbligazionisti del "POC BPLS" ha esercitato il diritto di conversione anticipata delle sue obbligazioni, ai sensi dell'art.2503 bis, II° comma, C.C.; =====

- fino ad un importo massimo di Euro 2.105.238 (duemilionicentocinquemiladuecentotrentotto), con emissione di massimo n.701.746 (settecentounomilasettecentoquarantasei) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti di BPA diversi dall'incorporante; =====

- fino ad un importo massimo di Euro 10.077.255 (diecimilionisettantasettemiladuecentocinquantacinque),

con emissione di massimo n.3.359.085 (tremilionitrecentocinquantanovemilaottantacinque) azioni ordinarie, da assegnare agli obbligazionisti del "POC BPLS" in sede di conversione ordinaria a scadenza delle obbligazioni, con godimento secondo le modalità previste nel Regolamento del prestito, in sostituzione delle originarie azioni di compendio; =====
il tutto in conformità alle disposizioni contenute nel progetto di fusione, con esclusione del diritto di opzione per gli attuali soci della incorporante a norma di legge, e quindi con conseguente modifica dell'art.6 del vigente Statuto sociale; =====



4) - di modificare conseguentemente l'art.6 del vigente Statuto sociale, con inserimento dopo l'ultimo capoverso di un nuovo comma, il cui testo viene qui di seguito fedelmente riportato: =====

"Il Consiglio di amministrazione, in data 23.4.2013, giusta deliberazione risultante da atto pubblico ai sensi dell'art.2505 bis del Codice Civile, a rogito Notaio Franco Soli di Modena, rep.n.41712, racc.n.12982, nell'approvare il progetto di fusione per incorporazione nella Banca popolare dell'Emilia Romagna soc.coop della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A, della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. e della Banca Popolare di Apri-

lia S.p.A., ha deliberato: =====

(i) di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da riservare al servizio del concambio agli azionisti diversi dall'incorporante di: =====

- Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A, sino a massime n.845.356 azioni, così per massimi Euro 2.536.068; =====

- Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A, sino a massime n. 6.396.893 azioni, così per massimi Euro 19.190.679; =====

- Banca Popolare di Aprilia S.p.A., sino a massime n.701.746 azioni, così per massimi Euro 2.105.238; =====

(ii) di aumentare il capitale sociale mediante emissione di massime n 3.359.085 nuove azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna, così per massimi Euro 10.077.255 ad esclusivo servizio del prestito attualmente denominato "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 4,50% 2008-2013" in sostituzione delle originarie azioni di compendio."; =====

5) - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società,

sig. Caselli rag. Ettore, e in via disgiunta ai Vice Presidenti sigg. Ferrari Cav. Lav. ing. Piero, Marri dott. Alberto e all'Amministratore Delegato sig. Odorici dott. Luigi, tutti i necessari poteri per dare attuazione alle delibere adottate ed in particolare i seguenti poteri: =====

a) - il potere di manifestare alle società incorporande, all'interno del procedimento di liquidazione delle azioni dei soci receduti delle medesime, ai sensi dell'art.2437 e ss. C.C., la volontà di BPER di esercitare il diritto d'opzione e di prelazione per tutte le azioni dei recedenti che rimanessero eventualmente inopertate a seguito della suddetta offerta in opzione e in prelazione di cui all'art.2437 quater C.C., precisandosi che i diritti di opzione relativi alle azioni dei soci receduti oggetto di liquidazione non saranno negoziabili in alcun mercato, anche non regolamentato;

b) - il potere, ove ciò sia consentito dalle disposizioni di legge vigenti e qualora BPER abbia in portafoglio un numero di azioni proprie sufficienti, di procedere ad acquistare tutte le azioni oggetto di recesso, utilizzando per il concambio le azioni proprie in portafoglio che vengono appositamente vincolate per il soddisfacimento di coloro che eventualmente esercitassero il diritto di opzione e di prelazione loro

spettante, nell'ambito del procedimento di liquidazione di cui all'art.2437 quater C.C., garantendo comunque loro il diritto di ricevere in concambio azioni BPER, aventi godimento regolare, sulla base dei rapporti di concambio fissati per ciascuna delle società interessate alla fusione, in modo da dare quindi, unitamente alle incorporande, efficacia alla fusione anche prima che sia completato il procedimento di liquidazione; =====

c) - il potere di acquistare dagli azionisti delle società incorporande che volessero esercitare in tutto o in parte tale loro diritto, ai sensi dell'art.2505 bis, comma I°, C.C., le azioni da essi detenute nelle predette società per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso; =====
precisandosi infine che il corrispettivo spettante agli azionisti delle società incorporande i quali abbiano esercitato la facoltà di recesso o il diritto di fare acquistare alla incorporante le loro azioni nelle predette società ex art.2505 bis, I° comma, C.C, è stato determinato dagli organi amministrativi delle società incorporande, come da rispettive delibere consiliari, sentito il parere dei Collegi sindacali e della società di revisione "Pricewaterhouse Coopers S.p.A.", con sede in Milano, in Euro 8,90 (otto virgo-

la novanta) per ogni azione CARISPAQ, in Euro 13,20 (tredici virgola venti) per ogni azione BPLS e in Euro 58,60 (cinquantotto virgola sessanta) per ogni azione BPA, e quindi le azioni dei soci alienanti dovranno essere acquistate da BPER per tali corrispettivi; =====

d) - di depositare presso il Registro delle Imprese di Modena, a fusione attuata, lo Statuto sociale aggiornato con la eliminazione delle clausole non più operative, con le modifiche introdotte nel testo dell'art.6, a seguito della conclusione del procedimento di fusione, ed inoltre con le modifiche statutarie nel frattempo intervenute a seguito delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 20.4.2013; =====

e) - il potere di provvedere, secondo le norme proprie della gestione accentrata in regime di dematerializzazione da parte di "Monte Titoli - S.p.A.", all'annullamento delle azioni delle società incorporande e alla loro sostituzione con le emittende nuove azioni della incorporante, con facoltà in particolare, se ed in quanto necessario, di emettere, negoziare e raggruppare certificati o diritti frazionari, corrispondenti ad eventuali frazioni di azioni che, in relazione alle delibere di cui sopra potessero competere ai soci delle società incorporate e/o agli obbligazionisti del

A circular stamp with illegible text around the perimeter and a handwritten signature in the center, possibly reading 'Monte Titoli'.

"POC BPLS" in sede di conversione ordinaria, e se del caso di rinunciare per la società incorporante al cambio di frazioni di azioni in modo da consentire la quadratura dell'operazione, assicurando comunque agli azionisti e agli obbligazionisti aventi diritto a un numero non intero di azioni, anche per il tramite degli Intermediari Depositari, il controvalore dei diritti frazionari di loro spettanza al prezzo ufficiale delle azioni BPER alla data di consegna, senza aggravio di spese, bolli e commissioni; =====

f) - di redigere il nuovo Regolamento del "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. 4,50% 2008-2013", riformulato nel rapporto di conversione, sostituendo alle originarie azioni di compendio BPLS nuove azioni BPER, sulla base del nuovo rapporto di cambio di n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni BPER per ogni n.1 (una) obbligazione convertibile del "POC BPLS" posseduta, in modo da assicurare ai portatori del prestito, a fusione avvenuta, diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione; =====

6) - di stabilire che la fusione avverrà con effetti giuridici e civilistici nei confronti dei terzi dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese di L'Aquila, di Chieti, di

Latina e di Modena, ovvero dalla data successiva eventualmente indicata nell'atto di fusione, ma con effetti ai fini fiscali ed ai fini dell'imputazione delle operazioni delle società incorporande al bilancio della incorporante dal primo gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione, così come consentito dall'art.2504 bis C.C., sicchè, ottenute le necessarie iscrizioni e decorsi senza opposizione i termini di legge o comunque fatto salvo il disposto dell'art.2503 C.C. e dell'art.57 n.3 Decreto Leg.vo 1.9.1993 n.385 e infine stipulato l'atto di fusione, la società "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", con sede a Modena, subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle incorporate "Carispag - Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila - S.p.A.", con sede a L'Aquila, "Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - S.p.A.", con sede a Lanciano (CH), e "Banca Popolare di Aprilia - S.p.A.", con sede ad Aprilia, assumendo a proprio favore ed a proprio carico tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, tutte le attività, i diritti, gli obblighi, gli interessi legittimi e le aspettative nei confronti di qualunque terzo, tutti i debiti, le passività, le garanzie e gli impegni nulla escluso ed eccettuato, delle incorporate, tutti i beni


immobili, mobili, impianti, attrezzature, autoveicoli,
mobili registrati, avviamento e beni strumentali in
genere delle società incorporate, tutte le partecipazioni
societarie, tutti i contratti tipici e atipici,
nominati e innominati, inclusi ordini in corso e proposte
contrattuali, i contratti di affitto, locazione,
comodato, leasing, sia attivi che passivi, le insegne,
i marchi, comprese le autorizzazioni, licenze, concessioni,
permessi, depositi, cauzioni, conti correnti,
contratti bancari, mutui, finanziamenti e affidamenti
bancari in genere, tutti i contratti di trasporto,
spedizione, mandato, agenzia e rappresentanza, tutti i
contratti di lavoro subordinato con il personale dipendente,
con i relativi diritti goduti, maturati ed acquisiti, compresi
gli obblighi di previdenza e di assicurazione ed i relativi
fondi per l'indennità di anzianità e licenziamento, tutte
le ragioni, azioni, liti, cause e vertenze nelle quali sono
attualmente parte le società incorporande, e in quant'altro
esistente a loro nome, anche se qui non indicato espressamente,
nulla escluso ed eccettuato, determinandosi insomma una
successione a titolo universale in tutto il patrimonio mobiliare
ed immobiliare delle società incorporande; =====

7) - di darsi atto che non esistono particolari cate-

gorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie; =====

8) - di darsi atto che non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione; =====

9) - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, sig. Caselli rag. Ettore, e in via disgiunta ai Vice Presidenti sigg. Ferrari Cav. Lav. ing. Piero, Marri dott. Alberto e all'Amministratore Delegato sig. Odorici dott. Luigi, tutti i necessari poteri per dare esecuzione, decorsi senza opposizione i termini di legge, o comunque rispettato il disposto dell'art.2503 C.C. e dell'art.57, n.3, T.U. in data 1.9.1993 n.385, alle deliberazioni adottate, con autorizzazione di stabilire i termini e le modalità relative, con facoltà fra l'altro di intervenire al relativo atto notarile di fusione, di sottoscriverlo, introducendovi tutte le clausole d'uso e del caso, di natura reale ed obbligatoria che riterranno convenienti e necessarie, prestando ogni opportuno consenso, anche con più atti separati e successive integrazioni, rettifiche, ratifiche, convalide e conferme, con facoltà in particolare di curare, autorizzare e consentire la voltura, la trascrizione e l'annotamento a nome della società in-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'Ettore Caselli'. The stamp is partially obscured by the signature and is mostly illegible.

corporante presso i Pubblici Registri Immobiliari, il Pubblico Registro Automobilistico e presso ogni altra Autorità, ente o amministrazione pubblica o privata, di tutti i beni immobili, mobili registrati, mobili, diritti, ragioni, azioni, depositi, cauzioni, licenze, autorizzazioni, permessi, concessioni edilizie, partecipazioni societarie, conti correnti, mutui, finanziamenti, affidamenti bancari e contratti in genere e rapporti giuridici esistenti a nome delle società incorporate, compresa altresì la facoltà di più esattamente descrivere e meglio identificare tutti i beni immobili delle società incorporate, con precisi dati catastali e con i relativi confini, anche con atti separati e successive integrazioni e rettifiche, ratifiche, convalide e conferme; il tutto con rinuncia all'iscrizione di ipoteche legali e con esonero dei competenti Conservatori e pubblici funzionari da ogni responsabilità al riguardo, con facoltà di rendere dichiarazioni, se ed in quanto necessario, ai sensi della legge 28.2.1985 n.47, del D.P.R. 6.6.2001 n.380 e successive modificazioni, ai sensi della legge 30.7.2010 n.122, e con facoltà inoltre di rilasciare quietanze e di prestare le usuali garanzie in ordine alla piena proprietà, pacifico possesso, libera disponibilità dei beni mobili ed immobili compresi nella

fusione, con garanzia da evizione e con facoltà insomma di fare tutto quanto sarà necessario, riterranno opportuno e verrà loro richiesto per il miglior perfezionamento dell'operazione di fusione anche se qui non espressamente menzionato, il tutto con promessa fin da ora di approvato, ratificato e valido sotto gli obblighi di legge, senza che nessuno mai possa eccepire difetto, imprecisione o indeterminatezza di poteri, compresa infine la facoltà di apportare al presente verbale tutte le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero eventualmente richieste dal competente Registro Imprese in sede di iscrizione o che si rendessero comunque necessarie per il legale perfezionamento del presente atto". =====

Il Presidente pone quindi in votazione la deliberata proposta per alzata di mano, e dopo prova e controprova, la suddetta delibera viene approvata all'unanimità.

Lo Statuto sociale come sopra modificato è stato allegato al progetto di fusione e quindi è pure allegato al presente atto sotto la lettera "B". =====

Dopo di chè, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la adunanza, limitatamente agli argomenti di parte straordinaria, essendo le ore 16,30. =====

Le spese del presente verbale e sue conseguenti sono
a carico della società. =====

Agli effetti fiscali, si richiede l'applicazione
dell'imposta fissa di registro, ai sensi dell'art.4,
comma 1° della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986
n.131, e con richiesta di applicazione inoltre dei be-
nefici fiscali di cui alla legge 16.12.1977 n.904. ----

Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli alle-
gati al presente atto. =====

Il comparente mi dichiara il numero di codice fi-
scale della società: =====

- "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Co-
operativa": 01153230360. ----

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente
verbale che viene da me letto al comparente il quale,
da me interpellato, lo approva trovandolo conforme al-
la sua volontà ed a verità. =====

Scritto elettronicamente per la maggior parte e per
il resto scritto di mio pugno su quarantaquattro pagi-
ne e parte fin qui della quarantacinquesima di dodici
fogli di competente carta da bollo e sottoscritto dal
comparente e da me Notaio nei modi di legge, essendo
le ore 16,30. =====

F.to Caselli Ettore =====

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio. =====



AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE GRUPPI BANCARI (840)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI III (024)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto

Gruppo BPER: fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, Banca Popolare di Lasciano e Sulmona e Banca Popolare di Aprilia in BPER e modifiche statutarie della capogruppo BPER. Provvedimento.



Con lettera pervenuta alla Banca d'Italia il 15 gennaio 2013, Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER), in qualità di capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, ha chiesto l'autorizzazione alla fusione per incorporazione in BPER di Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, Banca Popolare di Lasciano e Sulmona e Banca Popolare di Aprilia, controllate rispettivamente al 95%, 91% e 95%.

La capogruppo ha inoltre richiesto il rilascio del provvedimento di accertamento del progetto di modifica dell'art. 6 dello Statuto della capogruppo per gli aumenti di capitale conseguenti all'operazione di fusione.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, visto quanto disposto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza per le Banche in materia di fusioni (Tit. III, cap. 4) e modificazioni dello statuto (Tit. III, cap. 1, sez. II):

- si autorizza l'operazione di fusione, ai sensi dell'articolo 57 del d. lgs. 385/93;
- si rilascia il provvedimento con cui si accerta che la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale della capogruppo BPER non contrasta con il principio della sana e prudente gestione, ai sensi degli art. 56 e 61 del d. lgs. 385/93.

Resta inteso che ogni valutazione e connessa responsabilità in merito ai profili dell'operazione diversi da quelli di Vigilanza sono rimesse ai competenti organi aziendali.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
MAURO PARASCANDOLO

Firmato digitalmente da
ENZO SERATA

REPERTORIO N. 41711

Caricato lo sottoscritto Don. Posa PRATICO SOLI notario iscritto nel ruolo del Tribunale Notarile di Modena per residenza in MODENA che lo presente copia fotostatica e conforme all'originale del quale è stata da me collezionata.

MODENA il 23 APRILE 2013

Franco Soli Notario



Allegato B all'atto n. 47742/12982

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.P.A. BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A. E BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A. IN "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA".

Premesse

Banca popolare dell'Emilia Romagna Soc. coop. (di seguito "BPER" o "Incorporante") società con azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario di cui fanno parte, tra l'altro, Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A (di seguito anche "CARISPAQ" o "Incorporanda"), Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A (di seguito anche "BPLS" o "Incorporanda") e Banca Popolare di Aprilia S.p.A. (di seguito anche "BPA" o "Incorporanda"), tutte soggette ad attività di direzione e coordinamento della Capogruppo


Ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., i Consigli di Amministrazione di BPER e di ciascuna Incorporanda hanno predisposto e approvato il seguente progetto di fusione per incorporazione di CARISPAQ, BPLS e BPA (congiuntamente le "Incorporande") in BPER.

Le operazioni di fusione di cui al presente progetto rientrano negli interventi straordinari previsti dal Piano industriale del Gruppo BPER 2012-2014 volti alla razionalizzazione e semplificazione della struttura organizzativa e dell'articolazione societaria del Gruppo BPER, con l'obiettivo di rendere più agevoli le attività di governo e di coordinamento societario, nonché di conseguire economie di costo ed un miglioramento dell'efficienza operativa.

Detenendo l'Incorporante una partecipazione al capitale sociale di ciascuna Incorporanda superiore al 90%, le fusioni di cui al presente progetto si realizzeranno nelle forme semplificate di cui all'art. 2505 bis c.c., come modificato dal D.Lgs. 22.06.2012 n. 123, in quanto sarà concesso ai soci di minoranza delle Incorporande il diritto di far acquistare le loro azioni dalla Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Non sono pertanto richiesti gli adempimenti di cui agli artt. 2501-quater (Situazione patrimoniale), 2501 quinquies (Relazione dell'organo amministrativo) e 2501 sexies (Relazione degli esperti) del codice civile, mentre troverà applicazione l'art. 2501 septies - limitatamente alla documentazione richiesta nell'ambito del procedimento semplificato - giacché le operazioni di fusione di cui al presente progetto saranno deliberate, quanto all'Incorporante, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 40 dello Statuto sociale come consentito dall'art. 2505 bis comma 2 c.c., ferma restando la facoltà dei soci dell'Incorporante - ai sensi degli artt. 2505 bis comma 3 e 2505 comma 3 del codice civile - di richiedere che la fusione sia approvata con deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2502 c.c.. Inoltre, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501 bis c.c. "Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento" non ricorrendone i presupposti.

In relazione a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare sull'informazione ai portatori di strumenti finanziari delle società partecipanti alla fusione e al pubblico, si procederà alla diffusione, con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, delle informazioni necessarie all'esercizio dei diritti.



dm

Q

Il presente progetto è redatto in un unico contesto temporale ed espositivo, ferma restando l'autonomia di ciascuna operazione di fusione e conseguente possibilità di attuazione integrale o parziale mediante incorporazione di tutte od alcuna soltanto delle Incorporande.

Le operazioni di fusione di cui al presente progetto sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 385/93 (TUB), nonché dell'art. 56 TUB relativamente alle modifiche dello Statuto dell'Incorporante.

1) SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società "incorporante"

A) "Banca popolare dell'Emilia Romagna - società cooperativa":

- sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20;
- capitale sociale al 10.07.2012 di € 998.164.965,00 interamente sottoscritto e versato e suddiviso in n. 332.721.655, azioni del valore nominale unitario di € 3,00;
- codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 01153230360;
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932;
- iscritta all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6;
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

BPER ha emesso il prestito obbligazionario convertibile denominato "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell'Emilia Romagna 2,75% 2001-2013" - Codice ISIN IT0003100325.

Società "Incorporande"

B) "Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A."

- sede legale in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele II n. 48;
- capitale sociale di € 80.001.000 interamente sottoscritto e versato e suddiviso in n. 16.000.200 azioni del valore nominale unitario di € 5,00;
- codice fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'Aquila: 00098090665.
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 5168;
- appartenente al Gruppo bancario BPER n. 5387.6 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo BPER, che detiene attualmente una partecipazione pari circa al 94,773% del capitale sociale;
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CARISPAQ non ha prestiti obbligazionari convertibili in corso.

C) "Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A."

- sede legale in Lanciano (CH), Viale Cappuccini, 76;
- capitale sociale di € 57.378.390 interamente sottoscritto e versato e suddiviso in n. 19.126.130 azioni del valore nominale unitario di € 3,00;
- codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Chieti: 00391250693
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 5063;
- appartenente al Gruppo bancario BPER n. 5387.6 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo BPER che detiene attualmente una partecipazione pari circa al 91,010% del capitale sociale;

- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

BPLS ha emesso il prestito obbligazionario convertibile denominato: "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 4,50% 2008-2013" – codice ISIN IT0004405327

D) "Banca Popolare di Aprilia S.p.A."

- sede legale in Aprilia (LT), Piazza Roma n.11;
- capitale sociale di € 15.010.740 interamente sottoscritto e versato e suddiviso in n. 1.667.860 azioni di valore nominale unitario di € 9,00;
- codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Latina: 00089400592.
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 4521;
- appartenente al Gruppo bancario BPER n. 5387.6 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo BPER che detiene attualmente una partecipazione pari circa al 95,197% del capitale sociale.
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

BPA non ha prestiti obbligazionari convertibili in corso.

2) STATUTO SOCIALE DELL'INCORPORANTE ED EVENTUALI MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE

In dipendenza delle operazioni di fusione di cui al presente progetto, sarà apportata una modifica all'art. 6 dello Statuto sociale dell'Incorporante con l'inserimento di un nuovo comma, dopo l'ultimo capoverso, contenente la clausola relativa agli ammontari massimi degli aumenti del capitale sociale al servizio del rapporto di concambio conseguente alla fusione per incorporazione di ciascuna Incorporanda, precisandosi che, quanto a BPLS, l'ammontare massimo dell'aumento di capitale sociale tiene conto della eventuale conversione anticipata spettante agli attuali possessori delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario convertibile attualmente denominato "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 4,50% 2008-2013" – codice ISIN IT0004405327 – (di seguito, "POC BPLS").

Sarà altresì inserito un ulteriore comma contenente la clausola relativa all'ammontare massimo dell'aumento del capitale sociale al servizio del POC BPLS stante l'annullamento delle azioni dell'emittente il POC BPLS e la necessità di una riformulazione del rapporto di conversione, sostituendo alle originarie azioni di compendio di BPLS quelle di BPER secondo il rapporto di cambio della fusione, così da assicurare agli obbligazionisti che non abbiano esercitato la facoltà di conversione anticipata (ai sensi del secondo comma dell'art. 2503 bis c.c.) diritti equivalenti a quelli spettanti loro prima dell'operazione.

Lo Statuto sociale dell'Incorporante, come risulterà modificato per effetto della fusione, è allegato al presente progetto per costituirne parte integrante e sostanziale.

3) RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Il rapporto di cambio, determinato dai consigli di amministrazione delle società partecipanti alla fusione, avvalendosi di advisor finanziari indipendenti e nel rispetto delle procedure in materia di operazioni con parti correlate e con soggetti collegati, è il seguente:

n 1,01 azioni ordinarie BPER per ogni n. 1 (una) azione ordinaria CARISPAQ

n 1,76 azioni ordinarie BPER per ogni n. 1 (una) azione ordinaria BPLS

n 8,76 azioni ordinarie BPER per ogni n. 1 (una) azione ordinaria BPA

Si precisa che, ai soli fini della determinazione del rapporto di cambio e non già ai sensi dell'art. 2501 quater c.c., in quanto non richiesto dall'art. 2505 bis comma 1 c.c., sono state assunte le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione riferite al 30 settembre 2012.

Non sono previsti conguagli in denaro, fatto salvo quanto specificato al punto successivo in caso di resti.

Le operazioni di fusione di cui al presente progetto comporteranno l'annullamento delle azioni delle Incorporande e l'assegnazione in concambio agli azionisti diversi dall'Incorporante di azioni BPER di nuova emissione.

A tal fine BPER aumenterà il proprio capitale sociale, come segue:

- per quanto attiene all'incorporazione di CARISPAQ in BPER sino a massimi Euro 2.536.068 mediante emissione di massimo n 845.356 azioni ordinarie da assegnare agli azionisti di CARISPAQ diversi dall'Incorporante;
- per quanto attiene all'incorporazione di BPLS in BPER sino a massimi Euro 19.190.679 mediante emissione di massimo n. 6.396.893 azioni ordinarie da assegnare agli azionisti di BPLS diversi dall'Incorporante;
- per quanto attiene all'incorporazione di BPA in BPER sino a massimi Euro 2.105.238 mediante emissione di massimo n. 701.746 azioni ordinarie da assegnare agli azionisti di BPA diversi dall'Incorporante.

Si fa presente che l'entità di detti aumenti del capitale sociale di BPER al servizio del concambio potrà essere compiutamente definita solo ad esito delle procedure di conversione anticipata del POC BPLS, nonché di esercizio del diritto di recesso e del diritto di vendita spettante agli azionisti di CARISPAQ, BPLS e BPA diversi da BPER, precisandosi che le azioni che dovessero essere acquisite da BPER per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione di cui al procedimento di liquidazione ai sensi degli articoli 2437 bis c.c. e ss., e del diritto di vendita di cui all'art. 2505 bis comma 1 c.c., come meglio specificato ai successivi punti 8 e 9, verrebbero tutte annullate senza concambio.

4) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELL'INCORPORANTE

BPER procederà all'annullamento delle azioni dalla stessa detenute in CARISPAQ, BPLS e BPA, mentre quelle non possedute dall'Incorporante saranno, in base al suindicato rapporto di cambio, sostituite con azioni ordinarie di BPER di nuova emissione.

Qualora ne ricorrano le condizioni - tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2529 c.c. in tema di società cooperative nonché dell'art. 17 dello Statuto sociale di BPER e valendo la deliberazione di approvazione del presente progetto anche come autorizzazione ai sensi del citato art. 17 al ricollocamento delle azioni proprie a favore degli azionisti delle Incorporande - le operazioni di concambio potranno essere realizzate anche mediante assegnazione di azioni proprie già detenute in portafoglio dall'Incorporante fermo quanto previsto dal successivo punto 8.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di CARISPAQ, BPLS e BPA per le operazioni di concambio né per quelle di vendita effettuate dai soci di minoranza.

Le azioni ordinarie BPER destinate al concambio delle azioni CARISPAQ, BPLS e BPA (ivi incluse, per quanto riguarda BPLS, quelle risultanti dalla eventuale conversione anticipata delle obbligazioni convertibili del POC BPLS), saranno quotate al pari delle azioni ordinarie di BPER attualmente in circolazione e saranno messe a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie della gestione accentrata delle azioni da parte di Monte Titoli S.p.A in regime di dematerializzazione alla data di Borsa aperta immediatamente successiva a quella di decorrenza degli effetti civilistici della fusione (di seguito, "Data di Consegna"). Le azioni ordinarie BPER emesse in seguito alla eventuale conversione delle obbligazioni del POC BPLS esercitata successivamente alla data di efficacia della fusione, ai sensi del regolamento del POC BPLS, saranno messe a disposizione degli aventi diritto alle date previste dal predetto regolamento.

Qualora, in applicazione del rapporto di cambio, spettasse agli azionisti delle Incorporande di ricevere un numero non intero di azioni BPER, l'Incorporante procederà alla consegna di azioni BPER fino a concorrenza del numero intero e riconoscerà agli azionisti, anche per il tramite degli Intermediari Depositari, il controvalore dei diritti frazionari al prezzo ufficiale delle azioni BPER alla Data di Consegna, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Gli azionisti di CARISPAQ, BPLS e BPA diversi da BPER, ove non già soci dell'Incorporante, diverranno azionisti di BPER e pertanto soggetti alle previsioni del suo Statuto sociale e della normativa sulle società cooperative bancarie di cui al D.Lgs. 385/1993 (TUB). L'art. 9 dello Statuto sociale di BPER prevede che chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che decide in ordine all'ammissione/diniego a socio con delibera motivata avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 TUB, in assenza di delibera di ammissione a socio, non potranno essere esercitati per le azioni possedute, diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Resta fermo quanto previsto dal Regolamento per l'ammissione a socio pubblicato sul sito Internet dell'Incorporante www.bper.it

5) DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Le azioni ordinarie attribuite dall'Incorporante in concambio delle azioni di ciascuna Incorporanda, avranno tutte godimento dal primo giorno dell'esercizio sociale nel quale le fusioni avranno efficacia ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.

Le azioni ordinarie attribuite in sede di conversione ordinaria del POC BPLS avranno godimento secondo le modalità previste nel regolamento del prestito.

6) EFFICACIA DELLA FUSIONE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E FISCALI

Ai sensi dell'art. 2504 bis comma 2 c.c., gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro Imprese prescritte dall'art. 2504 c.c., ovvero da una data successiva, come consentito in caso di fusione mediante incorporazione, se espressamente stabilito nell'atto di fusione.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione; analoga decorrenza è prevista ai fini fiscali.

7) EVENTUALE TRATTAMENTO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E PER I POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sussistono categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie né, relativamente alle Incorporande BPA e CARISPAQ, titoli diversi dalle azioni.

Quanto a BPER e BPLS, sussistono obbligazioni convertibili in azioni per le quali i possessori avranno facoltà di presentare domanda di conversione anticipata ai sensi dell'art. 2503 bis c.c., fermi restando i termini e le modalità concernenti il diritto di conversione previsti originariamente dai regolamenti dei prestiti.

In forza dell'art. 2503 bis comma 3 c.c. ai possessori del POC BPLS saranno assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione. A tal fine, come indicato al precedente punto 2, il rapporto di conversione sarà riformulato, sostituendo alle originarie azioni di compendio di BPLS quelle di BPER, sulla base del rapporto di cambio, pari a n 1,76 azioni ordinarie BPER per n. 1 (una) obbligazione convertibile del POC BPLS.

8) DIRITTO DI RECESSO

A ciascun azionista che non abbia concorso all'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della fusione - ossia agli azionisti assenti, astenuti e dissenzienti - spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 comma 1 c.c. in quanto la fusione per incorporazione in BPER, costituita in forma di società cooperativa, comporta la trasformazione eterogenea di CARISPAQ, BPLS e BPA, costituite in forma di "società per azioni", e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione.

Gli azionisti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere spedita alla rispettiva Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria della incorporanda medesima di approvazione della fusione.

L'efficacia dell'eventuale recesso esercitato dagli azionisti di CARISPAQ, BPLS e BPA aventi diritto, nonché il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sono subordinati all'efficacia delle rispettive fusioni e pertanto il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici delle rispettive fusioni, in ogni caso entro i termini di cui all'art. 2437-
quater c.c..

A tal fine si segnala che il valore di liquidazione delle azioni CARISPAQ, BPLS e BPA è stato fissato dai rispettivi Consigli di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, "PricewaterhouseCoopers S.p.A.", con sede in Milano, in Euro 8,90 per ciascuna azione CARISPAQ, in Euro 13,20 per ciascuna azione BPLS, in Euro 58,60 per ciascuna azione BPA.

Nel caso in cui uno o più azionisti aventi diritto al recesso esercitino tale diritto, si svolgerà il procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater c.c., con il deposito presso i competenti Registri delle Imprese e la pubblicazione dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni dei soci receduti.

Le azioni di CARISPAQ, BPLS e BPA per le quali sarà esercitato il recesso saranno inalienabili sino all'esito del procedimento di liquidazione.

Dell'avvenuta iscrizione delle delibere assembleari di CARISPAQ, BPLS e BPA presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso, riportante in dettaglio le modalità ed i termini di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 bis c.c. e della procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quater.

Fermo restando quanto sopra, BPER ha dichiarato sin d'ora la propria volontà di esercitare il diritto di opzione nonché di prelazione sull'intera quota che restasse eventualmente inoptata all'esito della suddetta offerta in opzione e prelazione.

Inoltre, ove sia consentito dalle disposizioni vigenti e la Incorporante abbia in portafoglio un numero di azioni proprie sufficienti, la medesima potrebbe procedere ad acquistare tutte le azioni oggetto di recesso ed unitamente alle Incorporande, a dare efficacia alla fusione prima che il procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater c.c. possa essere completato.



A tal fine BPER, ha dichiarato la propria volontà di vincolare le azioni proprie detenute in portafoglio al soddisfacimento di coloro che eserciteranno eventualmente il diritto di opzione e prelazione antecedentemente, o anche successivamente, alla data di efficacia dell'atto di fusione, garantendo comunque a coloro che avranno esercitato l'opzione e la prelazione nell'ambito del procedimento di liquidazione di cui all'art. 2437-quater c.c., di ricevere in concambio azioni BPER sulla base del rapporto di cambio relativo a ciascuna operazione di fusione.

I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili in alcun mercato anche non regolamentato.

9) DIRITTO DEGLI AZIONISTI DI BPA, CARISPAQ e BPLS DI VENDERE/FAR ACQUISTARE LE PROPRIE AZIONI ALL'/DALL'INCORPORANTE

Agli azionisti di CARISPAQ, BPLS e BPA diversi da BPER viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 2505 bis comma 1 c.c. il diritto di far acquistare alla Incorporante, in tutto o in parte, le azioni da essi detenute nelle predette società per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Tale corrispettivo è stato fissato in Euro 8,90 per ciascuna azione CARISPAQ, in Euro 13,20 per ciascuna azione BPLS e in Euro 58,60 per ciascuna azione BPA, come da rispettive delibere consiliari, sentito il parere del collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti "Pricewaterhouse Coopers S.p.A." con sede in Milano, via Monte Rosa n. 91.

Tale diritto potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere spedita alla rispettiva Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della fusione.



Handwritten signature or initials in the lower right area of the document.

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

Si specifica che l'efficacia dell'eventuale esercizio del diritto di vendita, nonché il pagamento del relativo prezzo, sono subordinati all'efficacia delle rispettive fusioni; tale prezzo sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di vendita e comunque, entro la data di efficacia civilistica delle rispettive fusioni.

Dell'avvenuta iscrizione della delibera assembleare di CARISPAQ, BPLS e BPA presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso riportante anche le modalità e i termini di esercizio del diritto di vendita ai sensi dell'art. 2505 bis c.c.


10) VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Allegato al progetto di fusione: Statuto della Società Incorporante

Modena, il 11 gennaio 2013

Banca Popolare dell'Emilia Romagna
società cooperativa
Presidente
(Rag. *Enrico Caselli*)





Banca popolare
dell'Emilia Romagna



GRUPPO BPER

Sede in Modena, Via San Carlo 8/20
Registro delle imprese di Modena e cod. fisc. n. 01153230360
Cap. soc. al 31 dicembre 2010 Euro 761.130.807



STATUTO SOCIALE

aggiornato con le modifiche deliberate
dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 3 settembre 2011
e dai Consigli di amministrazione
del 13 settembre 2011, 21 ottobre 2011 e.....2013

Banca Popolare dell'Emilia Romagna
società cooperativa
Presidente
(*Rag. Ettore Caselli*)

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

Articolo 1

La Banca popolare dell'Emilia, costituita con atto 29 dicembre 1983 ha assunto, dal 1° maggio 1992, la denominazione di: Banca popolare dell'Emilia Romagna, Società cooperativa.

La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

La Società raccoglie il risparmio ed esercita il credito nei confronti dei propri soci ed anche dei non soci, ispirandosi ai principi della mutualità.

Essa si propone lo sviluppo delle attività produttive, con particolare riguardo alle imprese medie e minori, ed incoraggia il risparmio popolare in tutte le sue forme.

In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci talune agevolazioni nella fruizione di suoi servizi.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario "Banca popolare dell'Emilia Romagna", ai sensi dell'art.61 del Decreto legislativo 385/1993, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

La Società ha la sede legale in Modena.

Previe le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI ED AZIONI

Articolo 5

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria legale;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da eventuali altri fondi e riserve.

Articolo 6

Il capitale è variabile ed è rappresentato dal numero delle azioni nominative, del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, complessivamente sottoscritte dai soci.

L'emissione delle azioni, che è illimitata, può essere deliberata:

- a) in via ordinaria dal Consiglio di amministrazione;
- b) in via straordinaria dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Ove le azioni siano quotate in mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solamente ai sensi del secondo comma, lettera b).

L'Assemblea stessa può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere azioni ed obbligazioni convertibili in azioni della Società, nel rispetto della normativa di legge.

Le azioni sono indivisibili e non sono consentite cointestazioni.

Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto.

Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

L'Assemblea straordinaria dei Soci ha autorizzato il Consiglio di amministrazione a dare attuazione ai seguenti aumenti di capitale sociale:

- (i) aumento di capitale per un importo massimo di Euro 30.323.448 mediante emissione di massimo n. 10.107.816 azioni ordinarie del valore di Euro 3,00 ciascuna, aperto sino al 31 dicembre 2013, al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare dell'Emilia Romagna 2,75% 2001 - 2013", secondo modalità e termini contenuti nelle delibere delle assemblee straordinarie del 8 maggio 1999, del 20 maggio 2006 e del 10 maggio 2008, nella delibera del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2008, nonché nel regolamento del suddetto prestito;
- (ii) aumento di capitale per un importo massimo di Euro 38.597.691, mediante emissione di massimo n. 12.865.897 azioni ordinarie del valore di Euro 3,00 ciascuna, aperto sino al 31 dicembre 2012, al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare dell'Emilia Romagna 3,70% 2006 - 2012", secondo modalità e termini contenuti nella delibera dell'assemblea straordinaria del 20 maggio 2006, nonché nel regolamento del suddetto prestito.

L'Assemblea straordinaria dei soci del 3 settembre 2011 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, la facoltà, esercitabile entro il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione: (i) di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 250.000.000,00, da offrire in opzione agli aventi diritto; e conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 250.000.000,00, irrevocabilmente a servizio esclusivo della conversione di tali obbligazioni, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2011, in forza della facoltà ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 16 aprile 2011 e del 3 settembre 2011, ai sensi dell'art.2443 e dell'art.2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, ha deliberato di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale mediante emissione, entro e non oltre il termine ultimo del 31.12.2011, di massime n.12.149.000 (dodicimilioncentoquarantanove mila) azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura del credito derivante in capo ai titolari delle obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni" per effetto dell'esercizio da parte della Società della facoltà di riscatto anticipato mediante regolamento in azioni di cui all'articolo 11 del regolamento del predetto prestito obbligazionario.

Il Consiglio di amministrazione del 21 ottobre 2011, in forza della facoltà ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 3 settembre 2011, ai sensi dell'art. 2443 e dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, ha deliberato di aumentare, a pagamento, in via scindibile (anche all'interno delle singole tranche) nonché con efficacia progressiva, il capitale sociale per massimi nominali Euro 163.376.802,00, mediante emissione, entro il termine ultimo del 30 giugno 2012, di massime n. 54.458.934 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ad un prezzo di Euro 7,2121 per azione, di cui Euro 3,00 a titolo di nominale ed Euro 4,2121 a titolo di sovrapprezzo, da liberarsi mediante conferimento in natura delle azioni portate in adesione alle offerte pubbliche di scambio promosse dalla Società sulle azioni detenute da azionisti diversi dalla Società o da sue controllate nella Banca Popolare di Ravenna S.p.A., nella Banca

Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., nella Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., nella Banca Popolare di Aprilia S.p.A., nella Banca della Campania S.p.A., nella Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A. e nella Banca di Sassari S.p.A.,

Il Consiglio di amministrazione, in data 23.11.15 giusta deliberazione risultante da atto pubblico ai sensi dell'art. 2505 bis del Codice Civile, a rogito Notaio Franco Soli di Modena, rep. n. 1272, racc. n. 12982, nell'approvare il progetto di fusione per incorporazione nella Banca popolare dell'Emilia Romagna soc. coop della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A., della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. e della Banca Popolare di Aprilia S.p.A., ha deliberato:

(i) di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da riservare al servizio del concambio agli azionisti diversi dall'Incorporante di: Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A., sino a massime n. 845.356 azioni, così per massimi Euro 2.536.068; Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., sino a massime n. 6.396.893 azioni, così per massimi Euro 19.190.679; Banca Popolare di Aprilia S.p.A., sino a massime n. 701.746 azioni, così per massimi Euro 2.105.238;

(ii) di aumentare il capitale sociale mediante emissione di massime n. 3.359.085 nuove azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna, così per massimi Euro 10.077.255 ad esclusivo servizio del prestito attualmente denominato "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 4,50% 2008-2013" in sostituzione delle originarie azioni di compendio.

Articolo 7

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, può determinare, con deliberazione in sede di approvazione del bilancio, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso, deve essere versato in sede di sottoscrizione in aggiunta al valore nominale di ogni nuova azione nonché la misura degli eventuali interessi di conguaglio.

Il Consiglio di amministrazione determina a norma di legge, il prezzo di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio di amministrazione determina, altresì, la misura della tassa di ammissione a socio.

Il Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare, esercizio per esercizio, il numero massimo di azioni che possono essere sottoscritte, nel rispetto dei limiti di legge al possesso azionario, da ciascun socio o da chi venga ammesso a socio.

Articolo 8

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con la esclusione di quelle che trovansi nelle condizioni previste dal successivo art.11.

Possono inoltre assumere la qualità di socio le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi e le associazioni.

I rappresentanti legali dei soci menzionati nel comma precedente e quelli dei minori esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai soggetti rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Articolo 9

Chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, dichiarando di accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti sociali.

La domanda di ammissione deve indicare le generalità, la cittadinanza, la residenza e ogni altra informazione e dichiarazione dovute per legge o richieste dalla Società secondo quanto previsto nel presente Statuto e nei regolamenti sociali.

Sulle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione, con delibera

motivata, avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa.

Quando le domande di ammissione a socio delle azioni risultano accolte dal Consiglio di amministrazione ne è fatta comunicazione all'interessato e annotazione nel Libro dei soci.

In caso di diniego all'ammissione a socio, ove sia presentata istanza di revisione della delibera nei termini e con le formalità di legge, il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda su conforme decisione del Collegio dei probiviri, costituito a norma di Statuto ed integrato con un rappresentante dell'aspirante socio.

In assenza di delibera di ammissione a socio, non possono essere esercitati, per le azioni possedute, diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Articolo 10

Il titolare delle azioni, la cui domanda di ammissione sia stata accolta, acquisisce la qualità di socio con l'iscrizione nel Libro dei soci, previo versamento della tassa di ammissione e degli eventuali interessi di conguaglio.

La cessione dell'intera partecipazione azionaria comporta la perdita della qualità di socio e la cancellazione dal Libro dei soci.

Articolo 11

Non possono essere ammessi a soci gli interdetti, gli inabilitati e coloro che abbiano riportato condanne a pene che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o da uffici direttivi presso imprese.

Articolo 12

Nessuno può essere intestatario di azioni per un valore nominale complessivo eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

Chi, per successione od altra causa, venga a trovarsi in possesso di azioni per un valore nominale superiore a quello massimo fissato dalla legge, è tenuto a procedere all'alienazione delle azioni eccedenti, osservate le disposizioni dell'art.9, entro un anno dal giorno della contestazione dell'eccedenza.

Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di amministrazione sospende il pagamento del dividendo sulle azioni eccedenti e le rimborsa a norma dell'art.7, secondo comma.

Articolo 13

In caso di morte del socio, gli eredi hanno facoltà di presentare ai sensi e per gli effetti stabiliti dagli artt. 9 e 10 ed entro due anni dall'apertura della successione, la domanda di ammissione a socio per le azioni cadute in successione.

Articolo 14

Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge.

Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art.7, secondo comma.

Articolo 15

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere dalla Società, i soci che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'art.11; nonché:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'inadempimento delle obbligazioni contratte;
 - b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse o per il prestigio della Società.
- Contro la deliberazione di esclusione, da notificarsi al socio escluso con lettera raccomandata, questi può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla notifica, salva la possibilità di proporre opposizione avanti il Tribunale a sensi di legge.

Il Collegio dei probiviri decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art.7, secondo comma, salvo quanto previsto dall'art.19.

Articolo 16

In ogni ipotesi di rimborso di azioni il Consiglio di amministrazione annulla le azioni stesse.
L'ammontare corrispondente alle azioni rimborsate viene tenuto a disposizione degli aventi diritto.

Articolo 17

Con delibera del Consiglio di amministrazione, la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dalla Assemblea dei soci. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Articolo 18

Il socio partecipa al dividendo deliberato dall'Assemblea con effetto dall'inizio dell'esercizio ovvero dal diverso momento stabilito dall'Assemblea stessa.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.

Articolo 19

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.

Le azioni che si trovino comunque depositate presso la Società si intendono, per patto sociale, vincolate a garanzia di ogni credito, diretto od indiretto, che la Società stessa abbia nei confronti del socio e relativamente ad esse, è espressamente riconosciuto alla Società diritto di ritenzione.

Quando il socio risulti inadempiente, le azioni predette possono essere alienate dalla Società per conto del socio, oppure da essa acquistate o rimborsate a norma dell'art.17, portando il ricavato a compensazione del proprio credito fino a concorrenza.

OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

Articolo 20

Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 21

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione di libretti di deposito a risparmio con somme non superiori a quelle previste dalle leggi speciali, viene rilasciato il duplicato a chi ha denunciato la perdita, trascorsi dieci giorni dall'affissione della denuncia nei locali aperti al pubblico della sede o della dipendenza emittente del libretto sempreché, in tale periodo, non siano pervenute opposizioni. In quest'ultimo caso il duplicato è rilasciato soltanto su ordine dell'Autorità giudiziaria.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 22

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Collegio sindacale;
- d) al Collegio dei probiviri;
- e) alla Direzione generale.

ASSEMBLEA DEI SOCI**Articolo 23**

L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria. Essa si tiene nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purchè risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione di cui al comma che precede, ove si considera svolta l'adunanza.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, nei termini prescritti dalla normativa vigente, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sul sito Internet della Società e sui quotidiani "Il Sole 24 ORE" e "QN Quotidiano Nazionale". Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno due Sindaci, nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di almeno 1/20 (un ventesimo) dei soci aventi diritto di voto alla data della richiesta. La sottoscrizione di ciascun socio richiedente deve essere autenticata da procuratori della Società, da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei richiedenti.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero non inferiore a 1/40 (un quarantesimo) dei soci aventi diritto di voto alla data della richiesta, ovvero il minor numero minimo di soci richiedenti previsto dalla normativa vigente, può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa. La sottoscrizione di ciascun socio richiedente deve essere autenticata da procuratori della Società, da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 24

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione contabile ad una Società di revisione iscritta nell'apposito Albo, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri

- investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
 - approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
 - approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
 - può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Onorario, scelto tra persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. La carica di Presidente Onorario non è remunerata;
 - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto i soci che da almeno 90 (novanta) giorni sono iscritti nel Libro dei soci e per i quali, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla norma vigente, sia stata effettuata alla Società la comunicazione da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati strumenti finanziari ai sensi delle disposizioni vigenti.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero di azioni che possiede.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, da altro socio. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega, che è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione, deve essere conferita per iscritto, deve indicare espressamente il nome del rappresentante e deve essere autenticata, nella firma del delegante, da procuratori della Società, da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

Ogni socio non può rappresentare più di quattro altri soci, salvo i casi di rappresentanza legale.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto, la sicurezza delle comunicazioni e, in caso di voto segreto, la segretezza.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Articolo 25

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno un quinto dei soci aventi diritto di intervenire in Assemblea e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di essi.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una maggioranza speciale, è validamente costituita con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno un ottavo dei soci aventi diritto di intervenire e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno l'uno per cento dei soci medesimi.

Articolo 26

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Salvo quanto disposto dall'art.29, secondo comma, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro socio designato dall'Assemblea. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

Articolo 27

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo che si tratti della elezione alle cariche sociali, per la quale si procede col sistema del voto di lista rispettivamente ai sensi dei successivi articoli 31, 32 e 33 e degli articoli 43 e 44.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

In ogni caso le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della Sede sociale all'estero e lo scioglimento anticipato della Società debbono essere adottate con il voto favorevole di almeno un decimo di tutti i soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea ai sensi dell'art.24, quarto comma.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese.

Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

Articolo 28

Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

Articolo 29

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso.

Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente ed autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

Il Consiglio di amministrazione è formato da diciannove Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci. Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

Il Consiglio si rinnova, nel corso di ogni triennio, parzialmente ogni anno, nella misura di sei Consiglieri il primo anno, sette Consiglieri il secondo anno e sei Consiglieri il terzo anno.

Articolo 31

All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci.

A pena di inammissibilità, la presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la lista, con la sottoscrizione dei soci presentatori, autenticata da procuratori della Società, da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai, deve essere presentata da un numero minimo di 500 (cinquecento) soci, ovvero da soci titolari, anche congiuntamente, della quota minima di partecipazione al capitale sociale, a tal fine stabilita dalla normativa vigente;

- b) la lista deve indicare un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere;
- c) fra i candidati, che devono essere ordinati progressivamente per numero, almeno due, specificamente indicati, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente (i "Requisiti di Indipendenza");
- d) la lista, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sull'elezione, deve essere depositata presso la sede legale della Società e resa pubblica secondo la normativa vigente;
- e) unitamente alla lista dovranno depositarsi presso la sede della Società, a cura dei soci presentatori: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, attestata con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.

Articolo 32

Alla elezione dei Consiglieri di amministrazione si procede come di seguito precisato.

A) Qualora siano validamente presentate più liste:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati in lista, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno;
- b) dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti è tratto, nell'ordine progressivo di presentazione, un Amministratore (rispettivamente la "Lista di Minoranza" e il "Consigliere di Minoranza").

In caso di parità di voti fra liste, si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea, al fine di stabilire la graduatoria fra di esse.

Qualora, all'esito della votazione, risulti eletto un solo Amministratore in possesso dei Requisiti di Indipendenza come definiti dall'articolo 31 e tale Amministratore provenga dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in sostituzione del candidato non indipendente tratto dalla Lista di Minoranza, viene eletto il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti presentati nella medesima lista.

Qualora, all'esito della votazione, risulti eletto un solo Amministratore in possesso dei Requisiti di Indipendenza come definiti dall'articolo 31 e tale Amministratore provenga dalla Lista di Minoranza, viene eletto quale secondo Amministratore indipendente, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista.

B) Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Consiglieri da eleggere.

C) Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di presentare in Assemblea una scheda di voto contenente un elenco non vincolante di candidati. In tal caso ciascun socio può modificare in tutto o in parte la scheda di voto sia eliminando i candidati che non intende votare, sia aggiungendo eventualmente, in luogo di quelli eliminati, uno o più nuovi candidati.

Risultano eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra più candidati si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea al fine di determinare le nomine.

D) Qualora non sia validamente presentata alcuna lista e il Consiglio di amministrazione non formuli una proposta ai sensi della predetta lettera C), si procede all'elezione a maggioranza relativa tra singoli candidati proposti dai soci in Assemblea.

In caso di parità di voti fra più candidati si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea al fine di determinare le nomine.

Articolo 33

Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme di legge e fermo restando quanto stabilito dal successivo quarto comma.

I Consiglieri cooptati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci.

I Consiglieri eletti dall'Assemblea, in sostituzione di altri venuti a mancare, assumono - ciascuno - la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

Per la sostituzione di Consiglieri, fatta eccezione per quelli che sono stati tratti dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra singoli candidati, senza vincolo di lista.

Ai Consiglieri venuti a mancare che sono stati tratti dalla Lista di Minoranza, subentrano, nell'ordine progressivo di presentazione, i candidati non eletti indicati nella medesima lista.

I Consiglieri subentrati assumono - ciascuno - la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

Articolo 34

I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente.

Almeno 2 (due) componenti devono altresì possedere i Requisiti di Indipendenza come definiti dal precedente articolo 31.

Articolo 35

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente e da uno a tre Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri. Il Consiglio può, altresì, nominare, con la medesima maggioranza assoluta, un Amministratore delegato, determinandone i poteri e i relativi emolumenti.

Il Presidente svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

I Vice Presidenti, in ordine di anzianità di carica, sostituiscono il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza od impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società.

Ove nominato dall'Assemblea, il Presidente Onorario, che non sia Consigliere, può partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e alle Assemblee.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di amministrazione incarichi, non remunerati, di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche.

Banca Popolare dell'Emilia Romagna
società cooperativa
Presidente
(Rag. Ettore Caselli)

Articolo 36

Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

- i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale;
- gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario.

Articolo 37

Il Consiglio di amministrazione è convocato di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure anche dal Collegio sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale ovvero eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione, ove lo stesso si considera tenuto.

La convocazione è fatta con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.

Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Articolo 38

Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Articolo 39

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 40

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

In applicazione dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni che rivestano carattere di particolare rilevanza, tra cui quelli concernenti il funzionamento del Consiglio di amministrazione, la nomina e il funzionamento del Comitato esecutivo e degli altri comitati interni al Consiglio di amministrazione;
- la nomina del Presidente;
- la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e di ogni altro comitato ritenuto funzionale alla gestione della Società, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
- la nomina del Direttore Generale;
- la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

Fermi gli obblighi previsti dall'articolo 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

Articolo 41

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Consigliere, oltre che all'Amministratore delegato, se nominato, al Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega. Al Presidente del Consiglio di amministrazione non spetta il potere di proposta nel Comitato esecutivo cui venga chiamato a far parte.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale a sensi dell'art.2381, quinto comma cod. civ..

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere altresì delegati, con determinazione dei limiti della delega, oltre che all'Amministratore delegato, se nominato, ad Amministratori, al Direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale, nonché - entro prefissati limiti di importo, graduati in relazione alle funzioni esplicitate ed al grado ricoperto - a dipendenti investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle dipendenze.

Possono essere attribuite funzioni consultive in materia di erogazione del credito ed in altre materie indicate dal Consiglio stesso, a comitati e commissioni composti da Amministratori, da componenti la Direzione generale, da dirigenti della Società ed anche da soci estranei al Consiglio.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe, dovrà essere data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima successiva adunanza.

Nei casi d'urgenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione, o l'Amministratore delegato, se nominato, possono prendere, su proposta del Direttore generale, ogni determinazione in materia di erogazione del credito.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 42

L'Assemblea elegge sette Sindaci, cinque effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

Banca Popolare dell'Emilia Romagna
 Collegio Sindacale
 Presidente
 (Rag. Ettore Caselli)

Il Presidente del Collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario.

I Sindaci debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni. Essi devono, inoltre, possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e gli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente.

Fermi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente, non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che già ricoprono tale incarico in più di cinque società con azioni quotate nei mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dall'articolo 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o loro controllanti e/o controllate, salvo che si tratti di società partecipate dalla Banca.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.

Articolo 43

L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.

Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 350 (trecentocinquanta) soci – ovvero, ove stabilito dalla disciplina legale e regolamentare vigente, dal minor numero di soci o da soci titolari, anche congiuntamente, della quota minima di partecipazione al capitale a tal fine prevista – che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Ciascun socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società ed essere rese pubbliche. Esse devono essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica.

La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da procuratori della Società, da intermediari-abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza di cui sopra, e la soglia di soci presentatori prevista dal secondo comma è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui essi appartengono.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non vengono ammesse al voto.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Articolo 44

Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nella lista, quattro Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

Dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono indicati: il Presidente e un Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti.

Qualora sia presentata una sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti.

Qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del Collegio sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.

Se vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i supplenti della medesima lista, in ordine di età. I Sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.

Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati, senza vincolo di lista.

L'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Articolo 45

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime,

promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le funzioni ed i poteri previsti dalle disposizioni vigenti.

Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 46

L'Assemblea nomina tra i soci cinque Probiviri effettivi e due Supplenti.

Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente.

Il Collegio dei probiviri elegge nel suo seno un Presidente che provvede alle convocazioni del Collegio e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica. I supplenti surrogano pure in ordine di età, di volta in volta, i membri effettivi che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

Articolo 47

Il Collegio dei probiviri, integrato con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime, entro 30 giorni dalla richiesta, sulle eventuali domande di revisione delle delibere consiliari di non ammissione a socio e di esclusione dalla Società.

Il Collegio dei probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Le decisioni sono deliberate a maggioranza di voti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 48

La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali.

Essi debbono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza previsti dalla legge.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.

Il Direttore generale è il Capo del personale.

Egli provvede alle assunzioni di personale, previa selezione dei candidati, nei limiti stabiliti dai preventivi annuali. Formula proposte di promozione e di licenziamento; dispone provvedimenti disciplinari e può sospendere provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone all'Amministratore delegato, se nominato, per l'assunzione delle relative determinazioni finali.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni che riguardino i dipendenti con qualifica di dirigente.

Articolo 49

Il Direttore generale prende parte alle adunanze del Consiglio di amministrazione, nonché a quelle

dei comitati e delle commissioni eventualmente costituiti.
Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale, egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, se costituito, nonché alle disposizioni dell'Amministratore delegato, se nominato; sovrintende al funzionamento della Banca, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi secondo le direttive del Consiglio di amministrazione e le istruzioni date dall'Amministratore delegato, se nominato.

In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi, da un dirigente pure designato dal Consiglio di amministrazione.

CONTROLLO CONTABILE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 50

Il controllo contabile è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 51

Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il dirigente preposto. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 52

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice-Presidenti ed all'Amministratore delegato, se nominato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio a singoli Consiglieri, al Direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale, per determinati atti o categorie di atti.

Al Direttore generale ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro, spetta la firma sociale libera per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio, per determinate categorie di atti, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

BILANCIO, UTILI E RISERVE

Articolo 53

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla

presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

Articolo 54

L'utile netto risultante dal bilancio approvato è ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge alla riserva ordinaria legale;
- b) una quota non inferiore al 20% alla riserva statutaria;
- c) una quota non superiore al 6% da destinarsi a scopi benefici, culturali e di interesse sociale;
- d) ai soci a norma dell'art.18, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di amministrazione, è destinato alla riserva straordinaria o alla costituzione od all'incremento di ulteriori riserve, nonché del fondo per acquisto o il rimborso delle azioni della Società.

Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al primo comma, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Articolo 55

Le riserve, oltre che con le quote di utili previste nel precedente articolo, sono formate:

- a) con l'importo versato in aggiunta al valore nominale delle azioni sottoscritte a norma dell'art.7, primo comma;
- b) con i dividendi che restano devoluti alla Società a norma dell'art. 18, ultimo comma.

Con la stessa deliberazione di cui all'art.7, il Consiglio di amministrazione determina pure la destinazione alle diverse riserve dei proventi di cui alle lettere che precedono.

Articolo 56

Fermo restando quanto stabilito dall'art.27 circa lo scioglimento anticipato della Società, in ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

NORMA ATTUATIVA E TRANSITORIA

Le disposizioni contenute negli articoli 30, 31 e 32 circa l'elezione del Consiglio di amministrazione, come modificate dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 25 settembre 2010 entreranno in vigore a partire dalla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010. Ai fini di cui all'articolo 30, terzo comma, deve intendersi per primo anno del primo triennio il 2011, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010, per secondo anno del primo triennio il 2012, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011, per terzo anno del primo triennio il 2013, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, e così via per i trienni successivi al primo.



La presente copia, composta di ventisei fogli, conforme al suo originale ai miei atti, sottoscritto a norma di legge, si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Modena, li 24 aprile 2013.

 Franco Di Stefano

